



*Consiglio Nazionale degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI VERONA

Protocollo N° 558

Data - 8 FEB. 2010

CNAPPC  
Prot.: 0000088  
Data: 04/02/2010  
Uscita

Cod. H24D/P2  
Cod. LMdt  
Circ. n. 45

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: R.D. n. 2537 del/1925 recante "Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto" - Vigenza.**

A seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 179 del 1° dicembre 2009 recante "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", questo Consiglio Nazionale ha preso attenta visione degli allegati 1 e 2 dello stesso DLgs nei quali vengono elencate, rispettivamente, le disposizioni delle quali è indispensabile la permanenza in vigore e le disposizioni sottratte all'effetto abrogativo di cui all'art. 2 del Decreto Legge 22/12/2008 n. 200, convertito nella Legge 18/02/2009, n. 9, rilevando che tra le norme elencate nell'allegato 1 non risultava inserito il R.D. n. 2537/1925 recante "Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto".

In considerazione che tale omissione avrebbe potuto provocare un vuoto normativo con ricadute estremamente negative e pericolose per il nostro sistema ordinistico e per l'esercizio della nostra professione, questo stesso Consiglio è intervenuto con vigore sia a livello ministeriale, chiedendo assicurazioni circa la vigenza della norma, sia a livello parlamentare, proponendo emendamenti a provvedimenti in corso di discussione quali il c.d. "Milleproroghe" e il Decreto di recepimento della Direttiva servizi.


A seguito di tali interventi, l'Ufficio Legislativo dello stesso Ministero per la Semplificazione Normativa, proponente il DLgs n. 179/2009 sopra indicato, ha, prima verbalmente poi con una nota pervenuta in data odierna a seguito di specifico sollecito di questo Consiglio, confermato la vigenza sia del R.D. n. 2537/1925, sia della Legge n. 1395/1923 di cui il citato R. D. costituisce regolamento attuativo.

Attesa l'importanza che il Regolamento in questione riveste, in particolare per la gestione delle attività proprie dei Consigli provinciali, e in considerazione delle iniziative che anche a livello locale sono state avviate per sensibilizzare sull'argomento i parlamentari eletti nel territorio di propria competenza, si trasmette, in allegato, copia della


citata nota che si ritiene possa definitivamente chiarire interpretazioni distorte sulla sua  
vigenza.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Arch. Luigi M. MIRIZZI)



IL PRESIDENTE  
(Arch. Massimo GALLIONE)



All.:c.s.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministro per la Semplificazione Normativa  
Ufficio Legislativo

4 FEB. 2010

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
MSN 0000184 P-2.05.4.7  
del 04/02/2010



4516158

Consiglio nazionale degli  
architetti, pianificatori  
paesaggisti e conservatori  
Via di S. Maria dell'Anima, 10  
00186 Roma

Oggetto: Richiesta di parere - Vigenza del regio decreto n. 2537/1925 recante "Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto"

Con riferimento alla nota di codesto Consiglio del 3 febbraio u.s., con la quale è stato richiesto parere in ordine alla persistente vigenza del regio decreto in oggetto, recante "Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto", si rappresenta quanto segue.

Il meccanismo c.d. "taglia-leggi" di cui all'art. 14, comma 14 e seguenti della legge n. 246 del 2005 riguarda esclusivamente le "disposizioni legislative statali".

Il regolamento in oggetto, pertanto, non è sottoposto a tale meccanismo in virtù della sua natura secondaria.

Con il Decreto Legislativo n. 179 del 2009, inoltre, è stata sottratta all'effetto abrogativo la legge 24 giugno 1923, n. 1395, per la cui attuazione è stato emanato il citato regolamento.

Pertanto, sono tuttora vigenti sia la legge n. 1395 del 1923, sia il relativo regolamento attuativo.

| CONSIGLIO NAZIONALE<br>ARCHITETTI P.P.C. |                                  |
|--|----------------------------------|
| Data                                     | Codice                           |
| - 4 FEB. 2010                            | .....<br>.....<br>.....<br>..... |

Il Capo dell'Ufficio legislativo  
(Cons. Giuseppe Chinè)